

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XCIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	1058	Nuovo ordinamento dell'Ordine Maurizio- ziano in attuazione della XIV di- sposizione finale della Costituzione. (3616)	1066
Proposta di legge (Discussione e approva- zione):		PRESIDENTE	1066, 1067
Norma integrativa dell'articolo 91 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sul- l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (3467)	1058	VINCELLI, <i>Relatore</i>	1066
PRESIDENTE	1058, 1059	Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1058, 1059	Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Unione naziona- le mutilati e invalidi per servizio. (3274)	1067
MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i>	1058	PRESIDENTE	1067, 1068
VESTRI	1058	SCIOLIS, <i>Relatore</i>	1067, 1068
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):		Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
Norme integrative della legge 11 luglio 1956, n. 699 relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in ser- vizio temporaneo di polizia. (3534) .		BORIN ed altri: Provvedimenti relativi al personale dell'Opera nazionale in- validi di guerra. (2031)	1068
RUSSO SPENA e SCARLATO: Istituzione di un ruolo aggiunto per l'inquadra- mento degli ufficiali di polizia ex combattenti assunti nell'anno 1948 e successivi e mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699 (<i>Urgenza</i>) (2262)	1059	PRESIDENTE	1068
PRESIDENTE	1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065	Votazione segreta:	
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1061, 1062, 1064, 1065	PRESIDENTE	1068
GREPPI	1061		
SCIOLIS, <i>Relatore</i>	1059, 1062, 1064, 1065		
VESTRI	1061		

La seduta comincia alle 9,45.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge di iniziativa del deputato Scalia.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Scalia: Norma integrativa dell'articolo 91 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del corpo nazionale dei vigili del fuoco (3467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Scalia: « Norma integrativa dell'articolo 91 della legge 13 maggio 1961, n. 649, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Il Relatore, onorevole Gino Mattarelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. La proposta di legge in discussione tende ad eliminare una disarmonia verificatasi a seguito della applicazione della legge 13 maggio 1961, n. 649, riguardante l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con questa legge, infatti, sono stati favoriti particolarmente i sottufficiali volontari non in servizio permanente, rispetto a quelli che erano già in servizio permanente, cioè i brigadieri che, quando parteciparono al concorso, non ebbero la possibilità di conseguire l'avanzamento al grado superiore per mancanza di posti.

La proposta di legge in esame intende sanare questa situazione che rappresenta una evidente ingiustizia.

Prego, quindi, la Commissione di voler approvare la proposta di legge.

Desidero, inoltre, presentare il seguente ordine del giorno: « La II Commissione impegna il Governo affinché il personale dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nelle more dell'*iter* legislativo della proposta di legge di iniziativa del deputato Scalia (3467), raggiunga i limiti di età per il collocamento a riposo, venga trattenuto in servizio dall'Amministrazione in attesa della definitiva approvazione della proposta di legge ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VESTRI. Sono favorevole all'approvazione della proposta di legge. Temevo che il provvedimento potesse ledere le condizioni e le posizioni del rimanente personale di ruolo ma sono stato rassicurato dalla relazione che accompagna la proposta di legge, nella quale si dice che la legge 13 maggio 1961, n. 649, prevede un allargamento dell'organico.

Siamo anche d'accordo sull'accoglimento dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Mattarelli Gino; esso ricalca, infatti, impegni già presi dal Governo in altre circostanze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole all'approvazione della proposta di legge.

Accolgo, inoltre, l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Mattarelli Gino.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« All'articolo 91 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è aggiunto il seguente comma:

« Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel grado di maresciallo di terza classe permanente sono conferiti mediante concorsi per titoli ai brigadieri permanenti in possesso del requisito di idoneità all'avanzamento al grado superiore acquisito nell'ultimo concorso espletato a norma della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal Relatore Mattarelli Gino:

« La II Commissione (Affari interni), impegna il Governo

affinché il personale dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, nella more dell'*iter* legislativo della proposta di legge di iniziativa del deputato Scalia (3467), raggiunga i limiti di età per il collocamento a riposo, venga trattenuto in servizio dall'Amministrazione in attesa della definitiva approvazione della proposta di legge ».

Quale è il parere del Governo?

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*: A nome del Governo dichiaro di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (3534) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Russo Spena e Scarlato: Istituzione di un ruolo aggiunto per l'inquadramento degli ufficiali di polizia ex combattenti assunti nell'anno 1948 e successivi mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Russo Spena e Scarlato: « Istituzione di un ruolo aggiunto per l'inquadramento degli ufficiali di polizia ex combattenti assunti nell'anno 1948 e successivi e mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699 ».

Il Relatore, onorevole Sciolis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCIOLIS, *Relatore*. I provvedimenti di legge in discussione tendono fondamentalmente a dare una soluzione, sperabilmente definitiva, ad un problema che è sorto nell'immediato dopoguerra: quello, cioè, della stabilizzazione degli organici nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della necessità di definire la situazione di questo personale che ha vissuto in una precaria situazione di provvisorietà.

Ritengo opportuno ricordare, agli effetti della illustrazione dei provvedimenti al nostro esame, che con decreto legislativo, trasformato nella legge 20 gennaio 1948, n. 15, il Ministero dell'interno, per far fronte alla necessità dei servizi di pubblica sicurezza del periodo post-bellico, assunse 20.300 unità (20.000 sottufficiali, graduati e guardie e 300 ufficiali di grado non superiore a capitano) in servizio particolare straordinario e temporaneo. Successivamente, il 3 ottobre 1951, con legge 1126 venne autorizzato un ulteriore arruolamento straordinario di 5 mila unità, di cui 500 guardie scelte e 4.500 guardie, po-

nendosi, inoltre, il limite massimo, per tutto il Corpo, di 82 mila unità.

Ad otto anni di distanza sorse, com'era ovvio, la necessità di sistemare in qualche modo questo personale; da qui l'origine della legge 11 luglio 1956, n. 699, che sistemò in ruolo il personale assunto ai sensi delle leggi sopra citate. Senonché le condizioni per il passaggio in ruolo, poste al personale, erano notevolmente severe in quanto si chiedeva o di cominciare la carriera dall'inizio o di rinunciare allo sviluppo di carriera rimanendo in servizio con la posizione ed il grado rivestiti. Per ovvie ragioni, e soprattutto per non rinunciare allo stipendio, molti chiesero di conservare la posizione che avevano raggiunta.

Ritengo, per maggiore chiarezza, di dover leggere il primo comma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, che è così formulato: « Il personale assunto con arruolamento straordinario ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, può, a richiesta, essere mantenuto in servizio, nella posizione e con il grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente o per il collocamento a riposo od in congedo del personale di ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ». Detto articolo precisava, poi, le modalità con le quali si poteva riscattare il servizio (con il solito pagamento del 6 per cento al Tesoro). Successivamente, con legge 2 febbraio 1958, n. 43, veniva riordinato l'organico del personale di pubblica sicurezza che ammontava, complessivamente, tra guardie e sottufficiali, a 72.950 unità; quindi, con il testo unico dell'aprile 1958 si fissava lo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e, infine, con una legge approvata in questa Commissione nel luglio scorso si dette definitivo riordinamento e sistemazione alla materia.

Senonché, un gruppo di pochi dipendenti assunti in servizio temporaneo non ha potuto beneficiare né dell'inquadramento nei ruoli né della stabilizzazione in servizio previsti, appunto, dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699. Tale gruppo va distinto in tre categorie:

1°) ufficiali assunti in servizio temporaneo successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1956, n. 699 (si tratta, come dice la relazione, di 48 unità);

2°) personale dei vari gradi assunto in servizio temporaneo in base a disposizioni

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

eccezionali emanate durante il periodo bellico ed anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 (nove sottufficiali e guardie ed un sottotenente);

3°) personale arruolato per speciali esigenze posteriormente all'entrata in vigore della legge 20 gennaio 1948, n. 15, indipendentemente dai requisiti richiesti da detta legge e dal regolamento del Corpo.

In nessuno dei tre casi citati questo personale ha potuto trovare sistemazione ai sensi della legge n. 699, non solo ma, ad onta dell'avvenuta stabilizzazione in servizio, cristallizzato nella situazione in cui si trovava all'atto dell'assunzione, è stato anche escluso dagli aumenti periodici di stipendio e dai benefici dell'iscrizione alla Cassa di previdenza (situazione, questa, piuttosto strana, per usare un aggettivo certamente improprio).

Alla luce delle esposte considerazioni credo sia necessario pervenire ad una soluzione e ciò, oltre che per gli inconvenienti segnalati nella relazione che accompagna il disegno di legge, anche per la mancata possibilità, per questo personale, di progredire nella carriera giuridica ed economica mentre il servizio è riconosciuto ai fini della pensione.

Il provvedimento in esame tende, dunque, a risolvere il problema, a mio avviso, con criteri di equità, in quanto non viene a ledere gli interessi legittimi di altro personale.

Desidero far presente che, quando si è trattato di dare una sistemazione al personale di polizia assunto dall'*ex* Governo militare alleato nel territorio libero di Trieste, sorsero, anche allora, problemi di inquadramento sulla base della legge 11 luglio 1956, n. 699, tanto che venne riconosciuta dal Governo e dal Parlamento la necessità di predisporre ulteriori agevolazioni e, perciò, furono proposte assunzioni fino al grado di maggiore, con il riconoscimento del servizio prestato.

Ora, il disegno di legge in esame risolve questo problema modificando, in parte, gli organici e provvedendo a soddisfare le richieste di questo personale che, finora, è stato tanto bistrattato.

Anzitutto vengono estese le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non hanno potuto fruirne, con i conseguenti benefici già concessi al personale che ha ottenuto la stabilizzazione in servizio. Inoltre, si integrano

le disposizioni della legge n. 699, regolandone gli effetti in modo più consono all'interesse dell'Amministrazione ed alle esigenze di una categoria di personale che si trova, ormai da molti anni, in servizio ed ha diritto ad una sistemazione definitiva.

A tale scopo, il servizio prestato dal personale che ha ottenuto di rimanere nel Corpo fino al compimento dei limiti di età, a norma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, viene considerato valido ai fini della concessione degli aumenti periodici di stipendio.

In secondo luogo, in analogia alle disposizioni vigenti per i militari dell'Esercito in caso di richiamo o di trattenimento alle armi, si consente, al personale che usufruisce delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n. 699, uno sviluppo di carriera per avanzamento ed anzianità e, di conseguenza, agli ufficiali arruolati nei gradi di sottotenente o tenente sarà consentito di raggiungere il grado di capitano, ai sottufficiali arruolati col grado di maresciallo di terzo classe il grado di maresciallo di seconda classe, ai vicebrigadieri quello di brigadiere ed alle guardie quello di appuntato.

Al personale mantenuto in servizio si estendono le norme sull'assistenza sanitaria, sulla previdenza ed il credito vigenti per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il trattamento assistenziale dell'E.N.P.A.S. era già previsto, ma non quello previdenziale.

Il contingente di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che l'Amministrazione può assumere in servizio temporaneo di polizia è soppresso, mentre l'organico degli ufficiali del Corpo è aumentato di 20 posti nel grado di capitano e di 165 nei gradi di tenente e sottotenente.

Gli appuntati e le guardie del Corpo che hanno prestato tre anni di servizio potranno essere ammessi al primo concorso che sarà indetto dopo l'entrata in vigore di questo provvedimento, per l'ammissione al corso alievi sottufficiali.

Infine, il servizio reso presso le Amministrazioni dello Stato in qualità di impiegato non di ruolo, prima dell'assunzione nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, può essere riscattato ai fini della pensione applicando le norme che regolano il riscatto dei servizi civili non di ruolo resi allo Stato.

Desidero fare anche una brevissima illustrazione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Russo Spena e Scarlato. L'oggetto di questa proposta di legge rimane assorbito dal disegno di legge, in quanto

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

riguarda solo gli ufficiali, non anche i sottufficiali e graduati; inoltre, anche i criteri previsti dalla proposta, essendo più limitati, possono rimanere assorbiti da quelli contemplati dal disegno di legge con piena soddisfazione degli interessati.

Desidero aggiungere due osservazioni. In primo luogo, il 26 ottobre 1961 la V Commissione (Bilancio) aveva espresso parere sfavorevole in quanto mancava l'indicazione dello stanziamento per la copertura della spesa prevista dalla proposta di legge Russo Spena e Scarlato. Invece, il 22 marzo 1962 la stessa Commissione ha dato parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, dichiarando che era opportuno che questo provvedimento fosse approvato entro il corrente esercizio, in quanto la copertura della spesa era attuata con riduzione degli stanziamenti di altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il corrente esercizio, aggiungendo che, se il disegno di legge non fosse stato approvato entro il 30 giugno, non era tecnicamente possibile approvarlo dopo tale data in quanto le eventuali rimanenze dei capitoli non integralmente impegnati, andavano portate in economia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VESTRI. Siamo d'accordo sui criteri cui s'informa il provvedimento considerando che il disegno di legge investe tutta la materia, cercando di dare una sistemazione generale per ogni grado, ed assorbe quindi la proposta di legge di iniziativa dei deputati Russo Spena e Scarlato.

GREPPI. Credo che il provvedimento sia da accettare in linea di massima; mi riservo, però, di proporre eventuali modifiche in sede di discussione degli articoli.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero far presente alla Commissione che il disegno di legge in esame interessa molto l'Amministrazione. Raccomando, che sia approvato al più presto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

«Il contingente di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che il Ministero dell'interno può assumere in servizio tempora-

neo di polizia ai sensi del decreto-legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, è soppresso.

L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla legge 28 ottobre 1959, n. 910 è aumentato di 20 posti nel grado di capitano e di 165 posti nei gradi di tenente e sottotenente.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire un concorso per esami in conformità alle vigenti disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per la nomina a sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza riservato agli ufficiali già mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 ed a quelli che chiedano di essere mantenuti in servizio a norma dell'articolo 2 della presente legge.

In relazione al numero degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, che non abbiano partecipato o non risultino vincitori del concorso di cui al precedente comma, è lasciato vacante un corrispondente numero di posti di organico nei gradi di tenente e sottotenente del Corpo stesso».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

«Le norme di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, sono estese al seguente personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge:

1°) ufficiali assunti ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1956, n. 699, e quelli che, assunti anteriormente, non abbiano chiesto di essere mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 di detta legge;

2°) al personale assunto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;

3°) al personale assunto ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento.

La domanda per il mantenimento in servizio deve essere prodotta, a pena di deca-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

denza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale che non presenti la domanda entro il termine prescritto, cessa dal servizio nel Corpo».

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

«Gli ufficiali cui si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, possono conseguire l'avanzamento fino al grado di capitano. Ad essi si estendono le disposizioni contenute nella legge 15 marzo 1954, n. 267.

Gli ufficiali di cui al primo comma, che rivestono il grado di sottotenente sono ammessi all'avanzamento a tenente qualora siano trascorsi almeno cinque anni dalla loro assunzione quali ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; all'avanzamento al grado di capitano sono ammessi i tenenti che abbiano prestato servizio da ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza complessivamente per almeno 15 anni.

Le promozioni sono disposte dopo che avranno conseguito l'avanzamento gli ufficiali di pari grado del servizio permanente vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e con decorrenza successiva a quella della promozione dell'ultimo di detti ufficiali.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.

La limitazione di cui al terzo comma non si applica agli ufficiali che debbano cessare dal servizio per limiti di età e di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio. Ad essi la promozione è conferita con decorrenza dal giorno anteriore a quello del collocamento in congedo ».

L'onorevole Sciolis propone di sostituire l'articolo con il seguente:

« Gli ufficiali cui si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, possono conseguire l'avanzamento fino al grado di maggiore. Ad essi si estendono le disposizioni contenute nella legge 15 marzo 1954, n. 267.

Gli ufficiali di cui al primo comma, che rivestono il grado di sottotenente, sono ammessi all'avanzamento a tenente qualora siano trascorsi almeno 5 anni dalla loro assunzione quali ufficiali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; all'avanzamento ad anzianità ai successivi gradi sono ammessi i tenenti ed i capitani che abbiano prestato un servizio complessivo nel Corpo non inferiore rispettivamente a dodici e sedici anni.

Le promozioni ai gradi di tenente e di capitano sono disposte dopo che abbiano conseguito l'avanzamento gli ufficiali di pari grado del servizio permanente, vincitori del concorso indetto ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1956, n. 699; quella al grado di maggiore solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.

La limitazione di cui al terzo comma non si applica ai tenenti ed ai sottotenenti che debbano cessare dal servizio per limiti di età e di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio. Ad essi la promozione è conferita con decorrenza dal giorno anteriore a quello del collocamento in congedo.

L'onorevole Sciolis ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SCIOLIS, *Relatore*. L'articolo 3 del disegno di legge in discussione prevede che all'avanzamento al grado di capitano siano ammessi i tenenti che abbiano prestato servizio da ufficiale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza complessivamente per almeno 15 anni; ciò ad evitare che la promozione del personale assunto in servizio temporaneo anticipi quella dei pari grado in servizio permanente effettivo. Poiché si è potuto accertare che questo periodo di tempo corrisponde oggi a 12 anni, con il mio emendamento proporrei, appunto, di ridurre il termine da 15 a 12 anni. Non solo, ma si vuol dare a questo personale anche la possibilità di accedere al grado di maggiore dopo i pari grado del servizio permanente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo accolgo l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 proposto dall'onorevole Sciolis.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nella formulazione proposta dall'onorevole Sciolis di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Gli ufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, all'atto della cessazione dal servizio, vengono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità ».

L'onorevole Sciolis ha presentato a questo articolo il seguente emendamento: aggiungere, dopo le parole: « vengono collocati », le altre: « nella posizione di ausiliaria ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sciolis.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che a seguito dell'emendamento testé approvato risulta così formulato:

ART. 4.

« Gli ufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, all'atto della cessazione dal servizio, vengono collocati nella posizione di ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

« Gli appuntati e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, provenienti dal servizio temporaneo di polizia, che hanno comunque prestato tre anni di servizio nel Corpo, possono essere ammessi al primo concorso indetto successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione al concorso allievi sottufficiali a prescindere dal limite massimo di età, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 79 della legge 3 aprile 1958, n. 460 ».

In questo articolo va corretto un errore materiale: al quart'ultimo rigo, la parola: « concorso » va sostituita con l'altra: « corso ».

Pongo in votazione l'articolo 5 con la correzione cui ho fatto riferimento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

« I sottufficiali, da vicebrigadiere a maresciallo di 2^a classe, e le guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio in applicazione dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, possono conseguire l'avanzamento, per anzianità, al grado immediatamente superiore a quello rivestito sempreché abbiano almeno 15 anni di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il suddetto personale può conseguire una sola promozione.

Le promozioni potranno essere disposte soltanto dopo che avranno conseguito l'avanzamento i pari grado dei ruoli ordinari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e con decorrenza successiva a quella della promozione dell'ultimo di detti pari grado.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.

La limitazione di cui al terzo comma del presente articolo non si applica ai sottufficiali e alle guardie che debbono cessare dal servizio per limiti di età o per infermità dipendente da causa di servizio. Ad essi la promozione è conferita con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio ».

A questo articolo il Relatore Sciolis ha presentato un emendamento del seguente tenore, sostitutivo di tutto il testo:

« I vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli di 3^a classe cui si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli di 2^a classe e le guardie possono conseguire l'avanzamento rispettivamente al grado di maresciallo di 1^a classe e di appuntato.

L'avanzamento ai gradi di appuntato e brigadiere ed ai tre gradi di maresciallo è effettuato per anzianità e sempreché gli interessati abbiano rispettivamente dodici, quattordici e sedici anni di servizio complessivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le promozioni potranno essere disposte soltanto dopo che avranno conseguito l'avanzamento i pari grado dei ruoli ordinari del

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e con decorrenza successiva a quella della promozione dell'ultimo dei detti pari grado.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.

La limitazione di cui al terzo comma del presente articolo non si applica ai sottufficiali e alle guardie che debbono cessare dal servizio per limiti di età o per infermità dipendente da causa di servizio. Ad essi la promozione è conferita con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio».

Il Relatore Sciolis ha facoltà di illustrare l'emendamento.

SCIOLIS, *Relatore*. Il mio emendamento tende a sopperire alla necessità di estendere ai sottufficiali i criteri già adottati per gli ufficiali consentendo loro di raggiungere il grado di maresciallo di prima classe e, anziché limitare la possibilità di conseguire una sola promozione, estenderla a due. Ovviamente questa disposizione vale solo per coloro che si trovano in una posizione inferiore a quella di maresciallo di seconda classe.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo accetto l'emendamento dell'onorevole Sciolis come sostitutivo dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo di cui ho dato lettura proposto dal Relatore Sciolis.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

«I sottufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, all'atto della cessazione dal servizio vengono collocati nella categoria dei sottufficiali di complemento od in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

Gli appuntati e le guardie vengono collocati in congedo assoluto.

Ai sottufficiali collocati nel complemento, se richiamati, non si applicano le disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali di pubblica sicurezza in congedo richiamati».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

«Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, si estendono — in quanto applicabili — le disposizioni in vigore sullo stato e l'avanzamento dei pari grado dei ruoli ordinari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

«Le norme di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699, sono estese a tutto il personale assunto in servizio temporaneo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza successivamente inquadrato nei ruoli ordinari del Corpo o mantenuto in servizio a norma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Agli ufficiali e sottufficiali cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, qualora si trovino rispettivamente nelle condizioni previste dalla legge sullo stato degli ufficiali e da quella sullo stato dei sottufficiali, si estendono anche le norme relative alla concessione dell'indennità per una sola volta in luogo di pensione».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

«Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e successive modificazioni, sono concessi, dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli aumenti periodici di stipendio o paga sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni e con le limitazioni di cui al secondo e terzo comma.

Per il personale mantenuto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera come per-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

manenza nel grado il servizio reso nel grado stesso dal 5 agosto 1956 e come anzianità di servizio, nei limiti ed alle condizioni previste dalle norme in vigore per i pari grado di ruolo del Corpo, il servizio di leva ed il servizio prestato nel Corpo stesso dopo la predetta data.

Per il personale che sia invece mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il computo della permanenza nel grado e dell'anzianità di servizio è effettuato in base alla disposizione di cui al precedente comma, sostituendo però alla data del 5 agosto 1956 quella di entrata in vigore della presente legge.

« Al personale del Corpo delle guardie di pete anche, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza pensionabile, nella misura spettante ai pari grado in servizio permanente o in rafferma nel Corpo tenore, sostitutivo di tutto il testo:

Il Relatore Sciolis ha presentato, a questo articolo, un emendamento del seguente tenore, sostitutivo di tutto il testo:

« I servizi prestati dal personale richiamato, ausiliario od assunto in servizio temporaneo di polizia, a norma del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33; del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 57; della legge 1 settembre 1940, n. 1373; del decreto legislativo presidenziale 6 settembre 1946, n. 106; del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687; del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15; della legge 3 ottobre 1951, n. 1126 e della legge 7 febbraio 1958, n. 43, sono computati, ai fini della progressione dello stipendio i sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il trattamento economico conseguente alla applicazione del primo comma avrà vigore dal 1 luglio 1962.

Al personale di cui al primo comma compete anche, dal 1 luglio 1962, l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza pensionabile, nella misura spettante ai pari grado in servizio permanente o in rafferma nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Il Relatore Sciolis ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SCIOLIS, *Relatore*. Indubbiamente il mio emendamento comporta delle ripercussioni di carattere finanziario incidendo sugli stanziamenti di bilancio; ma è stato determinato,

potrei dire, da un principio di equità. Infatti, nel 1960 in questa e nella I Commissione (Affari costituzionali) venne approvato un provvedimento a favore del personale dipendente dall'ex Governo militare alleato di Trieste che riconosceva, agli effetti economici, l'intero servizio prestato. Non solo, ma la nostra Commissione, nel luglio 1960, ha discusso anche tre proposte di legge, abbinata, e precisamente la proposta Penazzato; n. 1080, la proposta Cruciani, n. 1432, e quella Scarscia, n. 1755, ed all'articolo 2 fu stabilito per i sottufficiali e gli ufficiali che per il computo del servizio prestato, agli effetti economici, si applicavano gli articoli 1 e 2 della legge delega, vale a dire del provvedimento n. 19 approvato dal Presidente della Repubblica l'11 gennaio 1956.

E, dunque, per un principio di equità che ho presentato il mio emendamento pur rendendomi conto che, qualora la nostra Commissione approvasse il principio informatore, l'onere finanziario si accrescerebbe notevolmente. Ho pensato, però, di temperare la questione relativa al maggior onere proponendo la decorrenza della norma dal 1° luglio 1962.

Poiché quando si tratta di stipendi al personale i nostri bilanci, per quanto forzati al limite delle possibilità, possono sempre far fronte ad eventi eccezionali, chiedo al Governo di vedere se sia possibile reperire, attraverso il fondo speciale o globale, la somma necessaria per sistemare questo personale con i criteri già approvati dalla Camera quando si discussero le tre proposte di legge abbinata e da me ricordate ma non ancora approvate dal Senato ove, infatti, debbono essere ancora discusse.

PRESIDENTE. Si tratta, nella specie, di copertura che avviene nell'ambito degli stanziamenti del Ministero dell'interno. Occorrerebbe operare uno spostamento da un capitolo all'altro. Bisogna, comunque, rimettere la questione al giudizio della V Commissione (Bilancio).

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Facendo decorrere l'efficacia del provvedimento dal 1° luglio 1962, la spesa potrebbe trovare posto nel capitolo: « Stipendi e paghe del personale » che in questo momento ha qualche disponibilità. Non possiamo prescindere, comunque, da un parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dato che sull'emendamento sostitutivo all'articolo 10 presentato dal Relatore Sciolis è necessario sentire il

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

parere della V Commissione (Bilancio) pongo in votazione il principio informatore in esso contenuto.

(*È approvato*).

Pertanto, se non vi sono obiezioni ritengo che possa rimanere stabilito che resta in sospeso — in attesa del parere della V Commissione (Bilancio) — la discussione sull'articolo 10 del disegno di legge e correlativamente quella sull'articolo 13 che si riferisce alla copertura della spesa.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

«Al personale mantenuto in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e successive modificazioni, fino al compimento dei limiti di età per il collocamento in congedo dei pari grado del servizio permanente ed in servizio continuativo, sono estese, alle condizioni e con le decorrenze di cui ai commi successivi, le disposizioni sul trattamento di previdenza vigenti per i pari grado predetti.

L'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ha luogo dal 1° gennaio 1959 per il personale mantenuto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e da quest'ultima data per il personale che sia mantenuto in servizio in applicazione dell'articolo 2 della legge stessa.

Per i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie la iscrizione al fondo di previdenza con la data di decorrenza indicata nel precedente comma è subordinata al compimento alla medesima data di tre anni di servizio nel Corpo se vicebrigadiere e di nove anni di servizio nel Corpo stesso se appuntati e guardie; in difetto di tale requisito l'iscrizione stessa ha decorrenza dalla successiva data dalla quale viene a maturarsi il requisito medesimo.

Al personale di cui al primo comma sono altresì estese le disposizioni sull'assistenza creditizia vigenti per i pari grado del Corpo in servizio permanente o continuativo».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

«Il servizio reso presso l'Amministrazione dello Stato in qualità di impiegato non di ruolo dal personale, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, prima dell'assunzione nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, può essere riscattato ai fini della pensione applicando le norme che regolano i riscatti dei servizi civili non di ruolo resi allo Stato».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

I due articoli restanti il 10 ed il 13 saranno da noi discussi non appena avremo avuto il parere della V Commissione (Bilancio). Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato a una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione » già approvato dalla I Commissione del Senato.

Comunico che mi è pervenuta una richiesta di proroga, per esprimere il proprio parere su questo provvedimento, da parte della I Commissione (Affari costituzionali).

Proporrei di svolgere, intanto, la relazione sul provvedimento.

Il Relatore, onorevole Vincelli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VINCELLI, *Relatore*. Il provvedimento, già presentato al Parlamento nella scorsa legislatura, viene riproposto nello stesso testo con una sola modifica di pura forma terminologica in quanto al posto del termine: « Il rappresentante dell'ex Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica » usa la dizione: « Il rappresentante del Ministero della sanità ».

L'Ordine Mauriziano trae origine da due bolle di Papa Gregorio XIII. Con la prima, del 16 settembre 1572, fu concessa al duca Filiberto, costituito Gran Maestro, la facoltà di nominare dei *militi*, che dovevano essere illustri per nobiltà o per valore.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

Con successiva bolla del 13 novembre 1572, lo stesso Pontefice dispose la fusione nell'ordine Mauriziano del più antico Ordine di San Lazzaro che aveva carattere ospedaliero.

Il nuovo ordine ebbe vari scopi: combattere i nemici della Chiesa; purgare il mare dai pirati; esercitare l'assistenza ospedaliera a favore dei bisognosi; congregare uomini famosi e nobili di varie nazionalità; distribuire titoli e giuste ricompense.

Col tempo l'Ordine ebbe notevoli incrementi patrimoniali ma, durante la rivoluzione francese, fu travolto dagli avvenimenti, risorgendo poi nel 1816 per volontà di Vittorio Emanuele I.

Con le patenti del 9 dicembre 1831, ebbe da Carlo Alberto un più preciso indirizzo istituzionale, con l'attribuzione di prevalenti attività assistenziali e con una speciale disciplina relativa al conferimento delle onoreficenze cavalleresche.

Infine, l'ordinamento Mauriziano venne regolato con la regia magistrale patente del 17 novembre 1907.

Con l'entrata in vigore della Costituzione, l'Ordine ha cessato ogni attività connessa alle funzioni cavalleresche e si è limitato, sotto la gestione di Commissari governativi, alla realizzazione degli altri fini istituzionali.

Il Commissario dell'Ordine ha avuto anche l'incarico di formulare proposte per la nuova regolamentazione dell'Ordine, e di esse se ne è tenuto conto nella elaborazione del presente disegno di legge.

Nell'attuare il precetto costituzionale, la nuova disciplina ha rispettato, per quanto possibile, le funzioni e l'autonomia della antica istituzione, ispirandosi ai seguenti criteri: affermare principalmente il carattere ospedaliero dell'Ente; mantenere, in quanto non in contrasto con la Costituzione, le caratteristiche tradizionali dell'Istituzione; salvaguardare l'unità patrimoniale dell'Ordine e le destinazioni dei cospicui beni alle specifiche finalità, che furono causa dei lasciti e delle originarie fondazioni.

Il disegno di legge conserva all'Ordine l'attività ospedaliera quale attività fondamentale e mantiene, quali attività accessorie, quelle di beneficenza, di istruzione e di culto che traggono origine dai suoi antichi statuti.

Viene, inoltre, attribuita all'Ordine la conservazione degli archivi delle onoreficenze soppresse o cessate, funzione che già assolve di fatto e che costituisce un compito di documentazione del tutto accessorio.

Con tali caratteristiche, esso viene a configurarsi come un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero dell'interno e posto sotto l'alto patronato del Capo dello Stato.

Il nuovo ordinamento realizza anche concretamente la aspirazione di differenziare l'Ordine dalle altre istituzioni di beneficenza, affermandosi il principio della vigilanza governativa.

Determinati i limiti entro i quali, secondo il precetto costituzionale, dev'essere contenuta la nuova disciplina dell'Ente, nelle varie norme sono previste gli organi direttivi, amministrativi e di controllo dell'Ordine nelle forme normalmente in atto per gli enti pubblici.

Ritengo, pertanto, che la nostra Commissione, non appena sarà pervenuto il parere della I Commissione (Affari costituzionali) vorrà approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:**Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio (3274).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio ».

L'onorevole Sciolis ha facoltà di fare il punto della situazione.

SCIOLIS, *Relatore*. Questo disegno di legge è stato già più volte all'ordine del giorno della nostra Commissione, ed io avevo presentato alcuni emendamenti per aumentare la somma globale del contributo previsto. Su questi emendamenti la V Commissione (Bilancio) ebbe ad esprimere parere contrario. In omaggio al voto della nostra Commissione ho tentato di ottenere dalla Commissione Bilancio la revisione del parere espresso, ma sin'ora non è stato possibile conseguire alcun risultato positivo. Desidero far presente che il Presidente dell'Unione mi ha detto che, pur di raggiungere un risultato concreto, conveniva accettare che l'aumento di 150 milioni annui, come da me proposto, avesse applicazione dal prossimo esercizio, invece che dall'esercizio 1962-63, con la rinuncia all'aumento di 25 milioni per questo esercizio.

In tal senso bisognerebbe modificare la nostra proposta, rinviandola alla Commissione Bilancio.

Mantengo, frattanto, la raccomandazione, già espressa, sull'opportunità che l'Ente riceva integrazioni maggiori di quelle finora stabilite.

PRESIDENTE. Ritengo che l'Ente avrebbe maggiore interesse a vedere, intanto, approvato il disegno di legge nella sua originaria formulazione; eventualmente si potrà, in seguito, presentare un'apposita proposta di legge per l'aumento dei contributi.

SCIOLIS, *Relatore*. Pregherei la Commissione di voler rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta di venerdì.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Borin ed altri: Provvedimenti relativi al personale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (2031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Borin ed altri: « Provvedimenti relativi al personale dell'Opera nazionale invalidi di guerra ».

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

SCALIA: « Norma integrativa dell'articolo 91 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (3467):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bensi, Berloff, Bisantis, Conci Elisabetta, Di Giannantonio, Ferri, Gagliardi, Greppi, Guidi, Lajolo, Liberatore, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Nanni, Paolicchi, Preziosi Costantino, Riccio, Russo Spena, Scalfaro, Schiavetti, Sciolis, Semeraro, Toros, Vestri, Vincelli e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI